

ProLitteris	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an Literatur und Kunst Coopérative suisse pour les droits d'auteur de littérature et d'art Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di letteratura e arte
SSA	Société Suisse des Auteurs, société coopérative Schweizerische Autorengesellschaft, Genossenschaft Società svizzera degli autori, cooperativa
SUISA	Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Coopérative des auteurs et éditeurs de musique Cooperativa degli autori ed editori di musica
SUISSIMAGE	Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken Coopérative suisse pour les droits d'auteurs d'œuvres audiovisuelles Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive
SWISSPERFORM	Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte Société suisse pour les droits voisins Società svizzera per i diritti di protezione affini

Utilizzi nelle organizzazioni

Documento	Tariffa comune 8 (TC 8)
Periodo di validità	01.01.2023-31.12.2027
Approvazione	Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (CAF) ¹
Pubblicazione	Foglio ufficiale svizzero di commercio
Contatto	ProLitteris, Universitätstrasse 100, casella postale 205, 8024 Zurigo; info@prolitteris.ch
Base giuridica	Art. 19 e 20, Legge sul diritto d'autore (LDA) ²
Scopo	Compensi per la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione interna autorizzate dalla legge nelle amministrazioni e nelle imprese e per alcuni altri usi.

Contenuto

1	Campo di applicazione	2
2	Utilizzi	3
3	Compensi delle organizzazioni (amministrazione e imprese)	4
	Compenso di base	4
	Compenso aggiuntivo per le rassegne stampe (compenso rassegna stampa)	6
4	Compenso in qualità di terzi (biblioteche, servizi di monitoraggio dei media, servizi di copiatura)	7
5	Limitazione del compenso di base per le imprese	7
6	Limitazione del compenso rassegna stampa per le imprese	8
7	Dichiarazione e conteggio	8
8	Fatturazione	9
9	Periodo di validità	10

¹ Principato del Liechtenstein: approvazione da parte dell'Amt für Volkswirtschaft.

² Per il Principato del Liechtenstein, la base giuridica è costituita dagli articoli 22 e 23 della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein (FL-LDA). Al posto degli altri articoli di legge citati nella tariffa si applicano i corrispondenti articoli di legge della FL-LDA.

1 Campo di applicazione

1.1 Gli utenti³ di questa tariffa sono persone fisiche e giuridiche di ogni tipo, in particolare imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi che, in base alla Legge sul diritto d'autore, possono riprodurre opere per informazione o documentazione interna (art. 19 cpv. 1 lett. c LDA) ("**organizzazioni**"). Non è necessario che l'organizzazione abbia un'attività o una forma particolare.

1.2 Sono considerate organizzazioni in particolare:

- a) Unità amministrative senza scuole e biblioteche ("**settore amministrazione**").
- b) Imprese di qualsiasi tipo ("**imprese**"), in particolare:
 - Industria e arti e mestieri ("**settore industria/ arti e mestieri**").
 - Servizi e commercio ("**settore servizi/commercio**").

1.3 Sono considerati utenti anche i terzi che riproducono esemplari d'opera per conto di organizzazioni autorizzate per il loro uso privato o che mettono a disposizione loro l'attrezzatura per fare le copie, in particolare le biblioteche, i servizi di monitoraggio dei media e i servizi di copiatura (art. 19 cpv. 1 lett. a, b e c, in relazione al cpv. 2 LDA, "**terzi**").

1.4 Oggetto della tariffa sono le opere pubblicate protette ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a LDA in combinato disposto con il titolo secondo e le prestazioni pubblicate protette ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LDA in combinato disposto con il titolo terzo della legge, esclusi i programmi per computer ("**opere**"). Anche le parti di opere sono considerate opere.

1.5 Per l'insegnamento nelle scuole si applica, nel suo campo di applicazione, solo la Tariffa Comune 7 (TC 7).⁴

1.6 Per questa tariffa ProLitteris rappresenta le altre società di gestione SUISA, SUISSIMAGE, SSA e SWISSPERFORM in qualità di società amministratrice e organismo pagatore comune a proprio nome ("**società di gestione**"). La tariffa e i compensi coprono i diritti d'autore e i diritti di protezione affini.

1.7 Questa tariffa è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.⁵

³ Questo documento si applica a tutti i generi.

⁴ Secondo la TC 7, punto 1.4 d), si considerano scuole anche "... persone o organizzazioni (ad esempio associazioni professionali e settoriali, aziende e istituzioni di ogni tipo) che offrono regolarmente corsi di formazione a persone esterne, in particolare per la formazione continua".

⁵ Nel Principato del Liechtenstein, al posto delle disposizioni della LDA svizzera, sono determinanti le seguenti disposizioni della legge sul diritto d'autore del Liechtenstein (FL-LDA): art. 22, 23 e 43 FL-LDA. Come la legge svizzera, anche la FL-LDA regola i diritti d'autore per le copie cartacee nell'ambito dell'istruzione e per l'informazione e la documentazione interna (art. 22, cpv. 1, lett. c FL-LDA, "usi privilegiati delle opere", in relazione all'art. 23 FL-LDA). Nel Liechtenstein, invece, le copie digitali sono autorizzate solo per scopi didattici (art. 22d FL-LDA).

2 Utilizzi

2.1 **Licenza legale:** l'utilizzo autorizzato dalla licenza legale è la riproduzione per un uso privato allo scopo dell'informazione interna e della documentazione (art. 19 cpv. 1 lett. c, art. 20 cpv. 2 e art. 38 LDA, "**riproduzioni**").

2.2 Condizioni della licenza legale:

- a) Solo per uso interno: è autorizzata solo la riproduzione di opere per scopi interni, da parte dell'organizzazione o di terzi. Ciò include anche la distribuzione interna di riproduzioni e la loro messa a disposizione interna, compresa la possibilità del download (server, intranet, ecc.). Nessuna distribuzione o messa a disposizione al di fuori dell'organizzazione (ad eccezione della distribuzione e messa a disposizione da parte di terzi secondo il punto 1.3). Non è autorizzato l'uso da parte di persone esterne.
- b) Solo estratti: sono autorizzate solo le riproduzioni di estratti d'esemplari di opere disponibili in commercio (ad es. libri, giornali e riviste, supporti audio e audiovisivi, art. 19 cpv. 3 lett. a LDA).
- c) Scopo specifico: informazione interna e documentazione. L'intrattenimento e altri scopi non sono coperti dalla licenza legale.

2.3 Utilizzi coperti dalla licenza legale:

- a) La riproduzione in forma cartacea, in particolare stampare e fotocopiare ("**copie cartacee**"), compresa la successiva distribuzione e messa a disposizione interna.
- b) La riproduzione digitale, in particolare l'archiviazione, la scansione/la digitalizzazione e la fotografia ("**copie digitali**"), compresa la successiva distribuzione e messa a disposizione interna.
- c) La riproduzione sotto forma di rassegna stampa, compresa la successiva distribuzione e messa a disposizione interna: Per rassegna stampa si intende una raccolta di copie cartacee e/o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, spezzoni radiofonici o televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e di altre opere o prestazioni protette dal diritto d'autore) reperiti sulla stampa, online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, e che viene allestita in base all'art. 19 LDA e diffusa o messa a disposizione in forma periodica o continuativa (tecnica push o pull)⁶ ("**rassegna stampa**").⁷
- d) Terzi secondo il punto 1.3: I terzi sono autorizzati a fare copie cartacee e copie digitali per conto di una persona autorizzata per il proprio uso privato e/o a mettere a disposizione a questa persona attrezzature adatte a fare copie e quindi a distribuirle all'organizzazione o a metterle a disposizione dell'organizzazione, compresa la possibilità del download.

⁶ Le banche date in quanto tali non costituiscono una rassegna stampa, ma possono contenere delle rassegne stampa. Per la rassegna stampa interna contenuta nella banca dati va versata un compenso secondo il punto 3.5. Le banche dati che non contengono una rassegna stampa non creano obblighi di compenso secondo il punto 3.5.

⁷ Nel Principato del Liechtenstein, la licenza legale si applica solo alle riproduzioni su carta e alle rassegne stampa.

2.4 **Altri utilizzi:** Oltre alla licenza legale, questa tariffa autorizza:

a) Arte visiva:

La riproduzione di opere d'arte visiva, in deroga all'art. 19 al. 3 let. b LDA.

Si applicano le regole secondo il punto 2.2. Un'opera d'arte visiva (ad esempio un dipinto) può essere riprodotta integralmente se è contenuta in una copia d'opera (ad esempio un libro).

b) Note musicali (spartiti):

La riproduzione di spartiti musicali, in deroga all'art. 19 al. 3 let. c LDA.

Si applicano le regole secondo il punto 2.2.

2.5 Tutti gli utilizzi non espressamente disciplinati da questa tariffa richiedono l'autorizzazione diretta dell'avente diritto individuale. Questo vale in particolare per la rappresentazione, la recitazione e l'esecuzione, per la distribuzione e la messa a disposizione all'esterno dell'organizzazione (fatto salvo l'art. 19 cpv. 2 LDA) e per la pubblicazione di copie di opere protette. Per determinati utilizzi vanno applicate le tariffe delle società di gestione, per esempio per l'utilizzo d'opere d'arte (ProLitteris) e per le esecuzioni di musica non teatrale (SUISA). Restano riservate le disposizioni di legge sulla limitazione dei diritti d'autore non soggetti a compensi, vale a dire l'art. 11 cpv. 3 LDA (parodie), l'art. 24 LDA (esemplari d'archivio e copie di sicurezza), l'art. 24a LDA (riproduzioni temporanee), l'art. 24d LDA (utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica), l'art. 24e LDA (inventari di fondi), l'art. 25 LDA (citazioni), l'art. 26 LDA (cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all'asta), l'art. 27 LDA (opere ubicate su suolo accessibile al pubblico) e art. 28 LDA (servizi di attualità).

3 **Compensi delle organizzazioni (amministrazione e imprese)**

3.1 Il compenso di base di un'organizzazione comprende le copie cartacee secondo il punto 2.3 a) e le copie digitali secondo il punto 2.3 b) ("**compenso di base**").^{8 9}

Compenso di base

3.2 Il compenso di base nel settore amministrazione è calcolato come segue:

a) Confederazione: compenso forfettario annuale per posto di lavoro a tempo pieno ("**posto**"), indipendentemente dalla remunerazione e dalla classificazione giuridica dell'attività, arrotondato al posto intero superiore:

Confederazione ¹⁰	Compenso di base per posto
	CHF
Amministrazione federale	3.20
SUVA	5.20

⁸ Il compenso si basa su CHF 0.035 per ogni riproduzione (pagina copiata o copia audio/audiovisiva), su un numero di riproduzioni statisticamente ipotizzato e su una percentuale di opere protette statisticamente ipotizzata. Si è tenuto conto dell'art. 19 cpv. 3bis LDA.

⁹ Nel Principato del Liechtenstein, il compenso legale copre le copie cartacee e non quelle digitali. Di conseguenza, il compenso di base dovuto dalle organizzazioni del Principato del Liechtenstein è ridotto della metà.

¹⁰ Per il Principato del Liechtenstein è competente la Liechtensteinische Landesverwaltung.

Confederazione ¹⁰	Compenso di base per posto
	CHF
Amministrazione della giustizia	8.20

b) Cantoni e comuni: compenso annuale in base al numero di abitanti:

Cantoni	Compenso di base
	CHF
Il compenso si basa su CHF 0.035 per ogni riproduzione (pagina copiata o copia audio/auditiva), su un numero di riproduzioni statisticamente ipotizzato e su una percentuale di opere protette statisticamente ipotizzata. Si è tenuto conto dell'art. 19 cpv. 3bis LDA.	Numero di abitanti x 108,5 copie x CHF 0.035 x 1% (percentuale statistica delle opere protette)
Comuni	Compenso di base
	CHF
Numero di abitanti	
1 à 1'000	140
1'001 à 10'000	279
10'001 à 20'000	558
20'001 à 30'000	977
30'001 à 50'000	1'814
50'001 à 75'000	2'930
75'001 à 100'000	3'906
100'001 à 200'000	11'718
200'001 à 300'000	17'088
300'001 à 500'000	27'604
500'001 à 750'000	36'805
Da 750'001	46'006

3.3 Il compenso di base per le imprese del settore industria/arti e mestieri e del settore servizi/commercio è calcolato come segue:

- a) Compenso forfettario annuale per posto di lavoro a tempo pieno ("**posto**"), indipendentemente dalla remunerazione e dalla classificazione giuridica dell'attività¹¹, arrotondato al posto intero superiore, fatto salvo un'eccezione fino a 14 posti per le piccole imprese esenti del compenso di base (le imprese al di sopra di questo limite pagano il compenso di base per tutti i posti):

Settori e ramo professionale		Compenso di base per posto	Eccezione fino a
		CHF	posti
Industria/arti e mestieri			
1	Industria tessile, abbigliamento e attrezzature	3.20	14
2	Industria della carta, grafica e tipografica	3.20	14
3	Industria chimica e farmaceutica	3.20	14
4	Produzione di medicinali	3.20	14
5	Industria metallurgica e meccanica	3.20	14
6	Industria dell'elettricità, ottica ed elettronica	3.20	14
7	Industria orologiera e degli apparecchi automatici	3.20	14
8	Produzione e trasformazione di generi alimentari, bevande e generi voluttuari	3.20	14
9	Edilizia	3.20	14
10	Fornitori di imprese edili	3.20	14
11	Imprese di giardinaggio	3.20	14
12	Artigianato artistico	3.20	14

¹¹ Tra questi rientra anche l'imprenditore individuale che lavorano per un'azienda, ma che non ha né reddito né personale. È tenuto a pagare la tassa per 1 posto.

Settori e ramo professionale		Compenso di base per posto	Eccezione fino a
		CHF	posti
13	Produzione agricola e ittica	3.20	14
14	Industria del legno e forestale	3.20	14
15	Altra produzione o lavorazione industriale e manifatturiera	3.20	14
Servizi/commercio			
16	Banche, altri istituti finanziari, ditte di leasing	5.20	-
17	Assicurazioni, casse malattia	5.20	-
18	Avvocati, studi notarili, consulenti commerciali e aziendali, amministrazioni immobiliari, amministratori di beni, fiduciarie, uffici di revisione e recupero crediti	8.20	-
19	Informatica	5.20	-
20	Pianificazione e consulenza tecnica	5.20	-
21	Consulenza in materia di personale	5.20	-
22	Comparto pubblicitario	8.20	-
23	Comparto turistico	5.20	-
24	Commercio all'ingrosso	5.20	14
25	Commercio al dettaglio	5.20	14
26	Trasporti e spedizioni	3.20	14
27	Approvvigionamento energetico e idrico	5.20	14
28	Comparto alberghiero	3.20	14
29	Riparazione, pulizia	3.20	14
30	Comparto automobilistico, delle biciclette e dei motocicli	5.20	14
31	Ospedali e cliniche	5.20	-
32	Medici, altri istituti per la salute	5.20	-
33	Istituzioni confessionali, di beneficenza o di previdenza sociale, istituzioni di utilità pubblica	5.20	-
34	Federazioni, associazioni, partiti, organizzazioni non governative	8.20	-
35	Teatri, cinematografi, musei, centri culturali e ricreativi, biblioteche	5.20	-
36	Case editrici, agenzie di stampa	5.20	-
37	Emittente radiotelevisive e comparto cinematografico	5.20	-
38	Organizzazioni sportive, impianti sportivi, centri ricreativi, parrucchieri e simili per la cura del corpo	5.20	14
39	Istituti di ricerca se non annessi a grandi imprese, università ecc.	8.20	-
40	Servizi di telecomunicazione	3.20	-
41	Altri servizi	5.20	-

- b) Il compenso di base è CHF 3.20 a partire dal 1001° posto.
- c) Compenso minimo: CHF 32.00. Se il compenso minimo è superiore al prodotto del numero dei posti e del compenso base per posti, il compenso minimo deve essere pagato.
- d) Il ramo professionale viene determinato per ogni impresa in base alla sua attività principale. Se l'attività principale non è chiara, l'impresa viene classificata come "Altro". È riservata la classificazione degli utenti sotto il ramo professionale "Altri servizi" secondo il punto 7.6.

3.4 Eccezione "Nessuna copiatrice": Il compenso di base è esentato o dimezzato se l'utente dichiara, secondo il punto 7.3, di non avere accesso ad alcun dispositivo adatto alla copia cartacea (ad es. stampante, fotocopiatrice) e/o digitale (ad es. computer, dispositivo mobile).

Compenso aggiuntivo per le rassegne stampe (compenso rassegna stampa)

3.5 Il compenso rassegna stampa copre l'utilizzo di una o più rassegne stampa in un'organizzazione, come indicato al punto 2.3 c).

3.6 Il compenso rassegna stampa è un compenso forfettario annuale per posto di lavoro con accesso a una o più rassegne stampa ("**compenso rassegna stampa**").

3.7 Il compenso rassegna stampa è CHF 4.50 per posto con accesso (a una o più rassegne stampa).

4 Compenso in qualità di terzi (biblioteche, servizi di monitoraggio dei media, servizi di copiatura)

4.1 Il compenso dei terzi comprende l'utilizzo secondo il punto 2.3 d).

4.2 Il compenso viene calcolata annualmente sulla base del numero di copie cartacee e digitali realizzate come terzo secondo il punto 1.3 (numero di copie) a un prezzo di CHF 0.035 per riproduzione (pagina copiata [pagina per documento] o copia audio/audiovisiva), tenendo conto di una quota di opere di terzi che deve essere remunerata ("**quota rilevante**").

4.3 La quota rilevante è:

Terzi	Quota rilevante
Biblioteche	Servizi di documentazione 70%, altri servizi 35%
Servizi di monitoraggio dei media	75%
Altri	35%

4.4 Le biblioteche universitarie pagano in base alla loro quota universitaria (quota di studenti utenti della biblioteca):

Quota di università	Tariffa applicabile
Fino a 50%	Compenso secondo la TC 8
51% à 90%	Compenso pro-rata secondo la TC 7 e la TC 8
Oltre 90%	Compenso secondo la TC 7

La società di gestione stima la quota universitaria per ogni università dopo aver consultato la Conferenza universitaria svizzera o l'università interessata. Il compenso secondo la TC 7 è incluso nel compenso per studente.

4.5 I servizi di copiatura pagano un compenso in funzione delle attrezzature di copiatura anziché sul numero di copie:

Attrezzatura	Compenso per attrezzatura/anno
A: da 1 a 45 copie al minuto	CHF 180
B: da 46 a 69 copie al minuto	CHF 360
C: da 70 a 105 copie al minuto	CHF 477
D: da 106 copie al minuto	CHF 783

4.6 Per il loro uso interno, i terzi pagano anche, in qualità di organizzazioni, un compenso di base e un'eventuale compenso rassegna stampa secondo il punto 3.

5 Limitazione del compenso di base per le imprese

5.1 Se, durante il periodo di validità della presente tariffa, il calcolo annuale del compenso di base di un utente individuale del settore industria/arti e mestieri e del settore servizi/commercio risulta in un compenso di base che rappresenta un aumento superiore al 10% rispetto

al compenso di base pagato nel 2020, il compenso sarà limitato al 110% del compenso del 2020.

5.2 La limitazione non è applicabile in caso di aumento del compenso di base a seguito di fusioni e di un aumento superiore al 10% del numero di posti.

5.3 La limitazione non è applicabile se il compenso di base secondo la presente tariffa è inferiore a CHF 100.

6 Limitazione del compenso rassegna stampa per le imprese

6.1 Se, durante il periodo di validità della presente tariffa, il calcolo annuale del compenso rassegna stampa per un utente individuale del settore industria/arti e mestieri e del settore servizi/commercio risulta in un compenso rassegna stampa che rappresenta un aumento superiore al 10% rispetto al compenso rassegna stampa pagato nel 2020, il compenso sarà limitato al 110% del compenso del 2020.

6.2 La limitazione non è applicabile in caso di aumento del compenso rassegna stampa a seguito di fusioni e di un aumento superiore al 10% del numero di posti con accesso.

6.3 La limitazione non è applicabile se il compenso rassegna stampa secondo la presente tariffa è inferiore a CHF 100.

7 Dichiarazione e conteggio

7.1 **Termine di dichiarazione:** Dopo la prima richiesta, l'utente dovrà fornire alla società di gestione i dati necessari in modo veritiero, completo, tempestivo e corretto.¹² Una volta effettuata e accettata la dichiarazione, la società di gestione chiude la procedura di dichiarazione ed emette la fattura (punto 8).

7.2 La società di gestione mette a disposizione dei moduli obbligatori per la dichiarazione. La società di gestione può richiedere agli utenti di inserire i dati tramite login nel portale.

7.3 L'eccezione "Nessuna copiatrice" secondo il punto 3.4 deve essere invocata secondo verità fino alla scadenza del periodo di dichiarazione su un modulo separato recante una firma legalmente valida. Dopo la scadenza del periodo di dichiarazione (punto 7.1) o del periodo aggiuntivo (punto 7.5) o del periodo di ricorso dopo la stima (punto 7.7), l'eccezione "Nessuna copiatrice" è esclusa per l'anno in questione.

7.4 Di regola, per i compensi sono determinanti i dati al 31 dicembre dell'anno precedente.

7.5 **Termine supplementare:** Se alla scadenza del periodo di dichiarazione mancano una dichiarazione o i dati necessari, la società di gestione fissa all'utente un termine perrimediare

¹² Gli utenti sono tenuti a fornire informazioni e le società di gestione sono tenute a mantenere il segreto commerciale (art. 51 LDA e art. 53 FL-LDA).

alle carenze. Una volta effettuata e accettata la dichiarazione, la società di gestione chiude la procedura di dichiarazione ed emette la fattura (punto 8).

7.6 Stima: In assenza di una dichiarazione entro la fine del periodo supplementare o se mancano i dati necessari, la società di gestione effettuerà una stima dei dati e calcolerà i compensi corrispondenti. Se l'utente è un'impresa, la società di gestione può classificarlo nel ramo professionale "Altri servizi".

7.7 Notifica e termine di contestazione dopo una stima: La società di gestione comunica la stima all'utente. La società di gestione fissa un termine entro il quale l'utente può contestare la stima e fornire i dati necessari in modo veritiero, completo, tempestivo e corretto. Una volta effettuata e accettata la contestazione, la società di gestione chiude la procedura di stima ed emette la fattura (punto 8). Se l'utente non presenta una contestazione giustificata entro il termine e nella forma dovuta, la stima e i compensi per l'anno in questione sono considerati accettati e vincolanti.

7.8 Per la stima del compenso eseguita dalla società di gestione, l'utente è tenuto a pagare un supplemento pari al 10% del compenso, ma comunque non inferiore a CHF 100 per ogni compenso.

7.9 La società di gestione può dichiarare vincolante l'utilizzazione dei dati dell'Ufficio federale di statistica, in particolare il numero d'identificazione delle imprese (IDI) e il registro IDI.¹³

7.10 I dati di un utente che sono disponibili sulla base di una precedente dichiarazione o stima possono essere comunicati all'utente dalla società di gestione e i compensi calcolati di conseguenza possono essere addebitate all'utente. A meno che l'utente non si opponga motivatamente entro 30 giorni dall'invio della notifica, i dati precedenti e il compenso precedente si considerano accettati e vincolanti.

7.11 A titolo di esempio o in caso di dubbi sull'accuratezza della dichiarazione, la società di gestione può incaricare uno specialista indipendente di verificare i dati. Gli utenti forniscono informazioni e accesso ai dati e ai sistemi informatici. Se il compenso risultante dalla revisione si discosta di oltre il 10% a svantaggio dell'utente, l'utente è tenuto a rimborsare alla società di gestione i costi della revisione.

8 Fatturazione

8.1 Una volta completata la procedura di dichiarazione, la società di gestione fattura i compensi per l'intero anno solare.

8.2 Le fatture sono pagabili entro 30 giorni.

8.3 I compensi sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nella misura in cui l'imposta sul valore aggiunto deve essere fatturata, essa è dovuta dall'utente in aggiunta all'aliquota

¹³ Le informazioni sull'IDI sono disponibili sul sito www.uid.ch.

fiscale applicabile.

8.4 In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'utente viene sollecitato e deve pagare una tassa di sollecito di CHF 10. Se non c'è un pagamento completo, le società di gestione possono addire le vie legali e sono autorizzate a cedere il credito in sospeso a terzi.

8.5 Gli utenti che hanno esercitato la loro attività per almeno 6 mesi in un anno devono pagare il compenso per l'anno intero.

8.6 La società di gestione può stipulare contratti con gli utenti e le associazioni di utenti per l'attuazione di questa tariffa e fissarne i compensi per diversi anni. La società di gestione può pagare una commissione e/o concedere uno sconto a un'associazione di utenti che riscuote gli compensi, fino a un massimo del 10% del compenso.

8.7 Con il pagamento del compenso, gli utenti ricevono con effetto retroattivo all'inizio dell'anno l'autorizzazione per gli utilizzi disciplinati da questa tariffa (licenza limitata a un anno e non trasferibile), nella misura in cui gli utilizzi non sono già autorizzati dalla legge.

8.8 Con il pagamento del compenso, gli utenti sono esonerati dalle rivendicazioni di terzi per l'utilizzo dei diritti, nella misura in cui l'utilizzo non sia comunque autorizzato dalla legge. Gli utenti informano la società di gestione dei reclami di terzi, rinviando questi alla società di gestione. In questo caso, le società di gestione e le associazioni di utenti ricercheranno una soluzione consensuale.

9 Periodo di validità

9.1 Questa tariffa è valida dal 01.01.2023 al 31.12.2027.

9.2 Se, dopo la scadenza di questa tariffa e nonostante la presentazione di una domanda di approvazione, non è in vigore una tariffa successiva, il periodo di validità della tariffa sarà esteso fino alla scadenza del periodo di ricorso contro la decisione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini, che fissa la nuova tariffa.